



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 2374 /REGINT

Palermo, 16/02/2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 11 /2018
Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDI

| | |
|----------------|--|
| Materia | Polizia Ambientale |
| Oggetto | <i>Art.1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2017, n.205 - art.194- bis , comma 3, D.Lgs. n.152/2006: trasmissione quarta copia Formulario identificazione rifiuto mediate posta elettronica certificata</i> |

Il comma 1135 dell'art.1 della legge n.205 del 2017, che ha inserito nella Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'art.194-bis recante " *Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI*", al terzo comma ha previsto la possibilità, in alternativa alla procedura prevista dall'art. 193 del citato D.Lgs., di adempiere all'obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, anche mediante posta elettronica certificata.

La norma suddetta risulta pertanto applicabile senza la necessità di una specifica procedura, fatta salva la possibilità che, successivamente in base alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art.194-bis vengano definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Art.194-bis
Semplificazione del procedimento di tracciabilità
dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI

1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.

3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi.

IL COMANDANTE
Dott. G. Marchese